

SI CONFERMANO per l'anno 2009 le tariffe attualmente in vigore per i diritti sulle pubbliche affissioni:

- 1°) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2°) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
 - per i primi dieci giorni **Euro 1,35**
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **Euro 0,40**
- 3°) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al punto 2 è maggiorato del 50%.
- 4°) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
- 5°) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6°) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n° 507/93; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Riduzioni del diritto:

- 1°) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'arte. 21 del D.Lgs. n° 507/93;
 - b) - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) - per gli annunci mortuari.

Esenzioni dal diritto:

- 1°) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio
 - b) - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) - i manifesti dello Stato delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) - i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionale, Amministrative;

- f)** - ogni altro manifesto la cui affissione si obbligatoria per legge;
- g)** - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.